

## Disposizione tecnica di funzionamento n. 3 rev4 PB-GAS

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas approvato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico con deliberazione ARG/GAS 145/11 del 28 ottobre 2011 ss.mm.ii. e da ultimo aggiornato in via transitoria ai sensi della delibera 312/2016/R/GAS in vista dell'avvio a regime del nuovo bilanciamento del sistema del gas naturale)

<b>Titolo</b>	<b>Fatturazione dei corrispettivi e regolazione dei pagamenti</b>
Riferimenti normativi	Articolo 8 e Articolo 9 del Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas

**Publicata in data 1 ottobre 2016<sup>(\*)</sup>**

*(\*) per l'operatività riferita a partire dal giorno-gas 1 ottobre 2016*

## **1. Premessa**

L'Articolo 8 del Regolamento prevede che i corrispettivi versati dagli operatori, a fronte del servizio fornito dal GME, sono fatturati dal GME stesso secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

L'Articolo 9 del Regolamento dispone che gli importi dei corrispettivi fatturati dal GME devono essere pagati dagli operatori secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

## **2. Il periodo di fatturazione**

Il periodo di fatturazione dei corrispettivi dovuti relativi alle transazioni effettuate sulla PB-GAS è il mese di calendario.

## **3. La tempistica delle comunicazioni**

### **3.1. La tempistica delle comunicazioni verso gli operatori amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (operatori PA)**

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quarto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME mette a disposizione di ogni operatore uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sulla PB-GAS.

### **3.2. La tempistica delle comunicazioni verso gli operatori non PA**

Per ogni periodo di fatturazione, entro l'ottavo giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME mette a disposizione di ogni operatore uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sulla PB-GAS.

## **4. Modalità e tempistica della fatturazione dei corrispettivi del GME**

### **4.1. Modalità e tempistica della fatturazione dei corrispettivi verso gli operatori amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (operatori PA)**

Per ogni periodo di fatturazione, entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME invia agli operatori amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (operatori PA), per il tramite del Sistema di interscambio (Sdi) una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sulla PB-GAS di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera c) del Regolamento.

Qualora l'invio della fattura dal Sdi all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al Sdi, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

#### **4.2. Modalità e tempistica della fatturazione dei corrispettivi verso gli operatori non PA**

Per ogni periodo di fatturazione, entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME mette a disposizione ad ogni operatore una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sulla PB-GAS di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera c) del Regolamento.

#### **5. Tempistica della regolazione dei corrispettivi**

Ogni operatore deve far pervenire tramite bonifico bancario il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento per i corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera c) del Regolamento entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha messo a disposizione la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno.

Tali tempistiche restano valide anche con riferimento agli operatori PA, risultando le stesse compatibili con l'applicazione delle previsioni contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative.

Entro il giorno lavorativo successivo al pagamento deve essere inviata al GME copia della disposizione attestante il predetto pagamento.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria della PB-GAS.

## **6. Modalità di invio dei file xml**

La trasmissione dei file xml relativi alle comunicazioni ed alle fatture avviene attraverso la messa a disposizione degli stessi sulla piattaforma informatica "Set Service", secondo le modalità descritte nello specifico manuale utente pubblicato sul sito internet del GME ([www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org)).

Inoltre, per gli operatori P.A., la fattura è anche inviata per mezzo del Sdi ovvero attraverso canali alternativi al Sdi al ricorrere delle condizioni previste dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative.

### **Appendice: Trattamento IVA**

I corrispettivi del GME S.p.A. sono qualificati come prestazioni di servizio generiche la cui assoggettabilità ad IVA dipende dal luogo in cui è stabilito il committente, così come previsto dall'Articolo 7ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, che recepisce l'Articolo 44 della Direttiva n. 2006/112/CE e ss.mm.ii..

Pertanto, il GME emette fattura con IVA nella misura ordinaria quando il committente è un soggetto stabilito in Italia e non abbia dichiarato il proprio regime fiscale di "esportatore abituale" ai sensi dell'Articolo 8, comma 8.2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 secondo le modalità ed i termini previsti nella DTF n. 05 rev4 PB-GAS; in tale ultimo caso, in presenza della dichiarazione di "esportatore abituale", il GME emette una fattura senza applicazione dell'IVA.

Viceversa il GME emette fattura senza IVA quando il committente è un operatore comunitario soggetto passivo nel proprio paese; sarà l'operatore, in questo caso, ad applicare il *reverse charge*.

Nel caso di operatore extracomunitario soggetto passivo, il GME emette una fattura senza applicazione dell'IVA.